



**Città di Francavilla Fontana**  
(Provincia di Brindisi)

**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO  
DELLE AREE DESTINATE A DOG-PARK**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 22 marzo 2023

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il regolamento disciplina la corretta e razionale fruizione delle aree adibite a Dog-park sul territorio di Francavilla Fontana.

## **Articolo 2 - Definizioni**

1. Per dog park si intende un'area verde comunale recintata, segnalata e attrezzata.
2. Per proprietario/detentore si intende la persona fisica che a qualsiasi titolo introduce uno o più cani all'interno delle aree recintate e al quale fanno capo tutte le responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo possesso o affidamento anche temporaneo.

## **Articolo 3 - Principi generali del regolamento**

1. I dog park sono aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura ed alla ricreazione dei cani; pertanto, l'accesso all'area medesima è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori ed ai loro rispettivi cani, con un massimo di un accompagnatore aggiuntivo.
2. Nelle aree è consentito l'accesso ai cani per muoversi liberamente e giocare, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la stretta vigilanza e la responsabilità civile e penale dei rispettivi proprietari/detentori, che devono rimanere sempre all'interno dell'area stessa, nel rispetto delle regole contenute nel presente regolamento.
3. Tutti i comportamenti, di proprietari/detentori e relativi animali domestici, devono essere improntati al rispetto delle persone, dei cani presenti e delle attrezzature da gioco per animali installate.

## **Articolo 4 - Oneri ed obblighi a carico dei fruitori dell'area**

1. I proprietari/detentori hanno l'obbligo di entrare/uscire dall'area con il proprio cane al guinzaglio, tenuto corto.
2. Il cancello dell'area deve sempre essere richiuso dopo ogni passaggio e gli utilizzatori devono assicurarsi che il cancello sia sempre chiuso correttamente.
3. I cani potranno essere liberati solo dopo che il proprietario/detentore avrà verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità anche in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani già presenti e per i quali avrà assunto informazioni dai proprietari/detentori in loco.
4. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere a proprio seguito la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali presenti e, comunque, sempre in caso di richiesta dell'autorità competente.
5. I proprietari/detentori sono tenuti a vigilare costantemente i loro cani in modo da intervenire in qualsiasi momento e prevenire comportamenti dannosi per persone, altri animali o cose.
6. E' obbligatorio per il proprietario del cane avere in corso di validità un'assicurazione idonea che possa coprire eventuali danni a persone, animali o cose causati dal proprio animale o dalla propria condotta.
7. I casi di morsicatura a persone devono essere prontamente segnalati alle competenti autorità sanitarie per gli adempimenti del caso.
8. In caso di morsicatura ad altri animali la medesima segnalazione potrà avvenire tramite il veterinario di fiducia.
9. I fruitori dell'area sono tenuti a dare medesima comunicazione all'Amministrazione comunale della presenza sull'area di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

## **Articolo 5 - Divieti**

1. Nell'area è fatto divieto di:

- a) introdurre qualsiasi tipo di veicolo motorizzato e non (comprese biciclette, pattini e similari) o elementi di arredo non autorizzati;
- b) esercitare qualsiasi forma di addestramento/imposizione, che esaltino l'aggressività del cane, salvo che non siano preordinati all'obbedienza degli animali;
- c) creare situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani o ne esaltino l'aggressività;
- d) somministrare cibo, per evitare fenomeni di competizione fra gli animali presenti;
- e) utilizzare l'area per consumare alimenti di qualsiasi tipo;
- f) far accedere nell'area in maniera contemporanea un numero maggiore di dieci cani;
- g) introdurre giochi di qualsiasi tipo, poiché l'area è attrezzata con idonei giochi per cani;
- h) introdurre cani affetti da patologie infettive/infestive o femmine durante tutto il periodo di calore, per evitare conflitti fra maschi;
- i) l'accesso ai cani che hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza ministeriale del 03 marzo 2009;
- j) utilizzare il percorso motorio impropriamente quale attività ludica da parte di persone.

#### **Articolo 6 - Igiene dei luoghi**

1. L'igiene e la pulizia delle aree è affidata prioritariamente all'educazione dei fruitori.
2. I proprietari/detentori devono essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e raccogliere le stesse depositandole negli appositi contenitori.

#### **Articolo 7 - Sanzioni**

1. Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione penale o amministrativa, il trasgressore delle disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7-bis del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Articolo 8 - Obblighi del comune**

1. Il Comune provvederà periodicamente alla manutenzione, riservandosi la possibilità di intervenire in collaborazione con cittadini privati, sia singoli che costituiti in forma associata senza fini di lucro, associazioni anche non riconosciute, circoli, comitati, enti vari, imprese, società e soggetti giuridici convenzionati.

#### **Articolo 9 - Accessibilità**

1. L'accesso all'area è consentito negli orari di apertura che saranno determinati dall'Amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di chiudere, anche temporaneamente, l'area del Dog-park, qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità per i cittadini, di manutenzione straordinaria nonché, in generale, per motivi di pubblico interesse.

#### **Articolo 10 - Attività di vigilanza**

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree viene svolta dal personale della Polizia locale o, in alternativa, da un gestore che l'Amministrazione comunale potrà individuare tramite specifica procedura.

#### **Articolo 11 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore nel giorno di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.